

## DECRETO DEL DIRIGENTE

### del Settore Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle Produzioni

**OGGETTO:** Settore FALQ - D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017. Spostamento per utilizzo non professionale di piante, legname e legno d'imballaggio "specificati" di zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche ai sensi della Decisione di Esecuzione UE 2015/893. Sig. DE MINICIS PAOLO residente in via Montone 48/B Montegiorgio (FM). Anno 2023.

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

**VISTA** la L.R. 12.05.2022 n. 11 concernente "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022 (Approvazione del programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023 - Approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell'AMAP);

**VISTO** il Regolamento Amministrativo e Contabile approvato con deliberazione CDA AMAP n. 17 del 30.03.2023;

**VISTE** le Deliberazioni del CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e n. 19 del 19.04.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

**VISTA** la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi "Marche Agricoltura Pesca", nonché l'incarico ad interim di direzione del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" al dott. Andrea Bordoni; al dott. Andrea Bordoni;

**VISTA** la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 con cui sono state approvate le linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura e Pesca" ed è stato stabilito che l'incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022;

**VISTO** il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

### DECRETA

- di confermare al sig. De Minicis Paolo residente in via Montone 48/B - Comune di Montegiorgio (FM), ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, la possibilità di utilizzare, per scopi non professionali (uso civico per combustibile domestico), legname specificato derivante da piante del genere botanico *Ulmus spp.*, a dimora nel foglio 38 particelle 61 (p), 62(p), 63(p), 77(p) e 79 (p), in agro del comune di Montegiorgio (FM), accertate non infestate da *Anoplophora*



*glabripennis* Motschulsky e a dimora in zona cuscinetto per tale organismo nocivo. Sono fatti salvi vincoli di altra natura;

- che le attività di spostamento del suddetto legname, dai luoghi di origine a quello dichiarato nella comunicazione, siano effettuate nel più breve tempo possibile dal ricevimento della comunicazione di emanazione del corrente decreto.
- di pubblicare il presente atto per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it).

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica oppure può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione o notifica.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il delegato del Dirigente del Settore  
Fitosanitario e Agrometeorologia,  
Laboratori e qualità delle produzioni  
(*Dott. Sandro Nardi*)  
Documento informatico firmato digitalmente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento e atti presupposti

- L.R. 12.05.2022 n. 11;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- Deliberazione del CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023 "L.R. 11/2022 - Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore";
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2016/2031;
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2017/625;
- Regolamento di Esecuzione UE 2019/2072 della Commissione;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702 della Commissione;
- Decisione di Esecuzione UE 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- D.Lgs. 02.02.2021 n. 19; - "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. ASSAM n. 372/DIRA del 9.10.2015;
- D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017;
- D.D. ASSAM P.F. SFA n.165 del 14.06.2022;
- D.D. AMAP P.F. SFA n. 245 del 24.11.2022.



## Motivazione

- Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l’A.S.S.A.M è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” (di seguito AMAP). L’art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l’Agenzia esercita le funzioni di “*gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95*”.
- Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte, all’interno dell’AMAP, dal Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni” istituito con Deliberazione del CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.
- Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 affida le competenze territoriali ai Servizi Fitosanitari Regionali.
- Il Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sulla sanità delle piante, in cui sono comprese le funzioni di accertamento della presenza di organismi nocivi alle piante.
- Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Reg. UE 2016/2031, include *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nell’elenco degli organismi nocivi prioritari ossia organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione poichè la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena.
- La Decisione di Esecuzione UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 ha evidenziato i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell’Unione di piante e legname “specificati” originari e/o introdotti in zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e del materiale di imballaggio di legno specificato originario di una zona delimitata del suddetto organismo nocivo.
- La Regione Marche, a seguito dell’accertamento di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in alcune aree regionali, ha individuato e prescritto le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto con il “Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo nelle Marche” approvato con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013. Nel piano d’azione è stata demandata al Servizio fitosanitario regionale la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, misure fitosanitarie per l’eradicazione ed il contenimento tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella produzione e/o commercio delle specie legnose sensibili.
- Il Decreto del Direttore dell’A.S.S.A.M. – Servizio fitosanitario (D.D. A.S.S.A.M.) n. 372/DIRA del 9.10.2015 ha approvato le misure ufficiali del SFR di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura del legname infestato e/o di legname specificato nella regione Marche adeguando il piano d’azione regionale alle disposizioni della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.
- Il D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, In ottemperanza alla citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893, ha approvato le procedure fitosanitarie per la disciplina degli spostamenti dei vegetali e/o prodotti vegetali “specificati” sopra menzionati. Nel D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA, inoltre, è stata regolata la possibilità di utilizzare, da parte di soggetti pubblici o privati, piccoli quantitativi di piante, legname e legno d’imballaggio “specificati” provenienti da zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, in attività non professionali purchè tale uso sia stato comunicato preventivamente al SFR al fine di consentire l’esecuzione delle necessarie indagini fitosanitarie volte a scongiurare il rischio di diffusione di organismi nocivi alle piante.
- Il D.D. AMAP P.F. SFA n. 245 del 24.11.2022 di revoca e sostituzione del D.D. ASSAM 165 del 14.06.2022 ha dichiarato le zone delimitate, comprensive di zone infestate e di zone cuscinetto, per la presenza di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche ed ha stabilito l’applicazione di pertinenti misure fitosanitarie all’interno delle zone infestate e cuscinetto.

**Preso atto** della comunicazione del 24 gennaio 2023, di utilizzo in attività non professionali di legname “specificato” destinato a combustibile domestico, presentata dal sig. De Minicis Paolo residente in via Montone 48/B - Comune di Montegiorgio (FM).



**Tenuto conto**, dalle istruttorie documentale e tecnica di questo Servizio Fitosanitario regionale depositate agli atti dell'ufficio, che:

- l'area indicata nella suddetta comunicazione, censita al f. 38 particelle nn. 61 (p), 62(p), 63(p), 77(p) e 79(p) in agro del Comune di Montegiorgio (FM). ricade in zona cuscinetto per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in regime fitosanitario di contenimento (Outbreak n. -358) come definita nel D.D. AMAP P.F. SFA n. 245 del 24.11.2022;
- sono state ispezionate piante dei generi botanici *Acer* spp. e *Ulmus* spp. (olmo) per la ricerca di segni/sintomi della presenza di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky scelte, previa valutazione generale della zona indicata nella suddetta comunicazione in rapporto al rischio fitosanitario di potenziale infestazione del parassita, sulla base della volontà della persona responsabile della comunicazione di utilizzare legname di piante secche, del popolamento arboreo comprendente piante ospiti dell'organismo nocivo di acacia, olmo e acero campestre, della morfologia e posizione degli ambienti rappresentati da seminativi alternati a formazioni residuali di bosco ubicati lontano dalla rete viaria e da insediamenti antropici. La maggior parte delle piante di olmo ispezionate evidenzia il completo disseccamento degli organi legnosi;
- gli esiti delle ispezioni, registrati in archivi digitali del Servizio fitosanitario regionale, hanno consentito di appurare l'assenza di segni/sintomi riferibili a *Anoplophora glabripennis* Motschulsky .

**Appurato** che le particelle sopra indicate sono nel possesso di persona diversa dal firmatario della comunicazione in oggetto.

**Rilevato** che il sig. De Minicis Paolo ha esibito la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dalla persona con diritto di godimento delle particelle interessate, registrata agli atti d'ufficio.

**Verificato** che il sig. De Minicis Paolo ha manifestato l'intenzione di spostare nell'ambito del territorio del comune di Montegiorgio (FM), all'interno della zona infestata da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico), legname appartenente al genere botanico *Ulmus* spp. originario di zona cuscinetto per il citato organismo nocivo.

### **Esito dell'istruttoria e proposta**

Considerato, da quanto espresso, che lo spostamento di legname specificato, oggetto della comunicazione del sig. De Minicis Paolo, residente in via Montone 48/B - Comune di Montegiorgio (FM), non costituisce un rischio fitosanitario di diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, si ritiene che i requisiti per il suo l'utilizzo, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico), siano stati rispettati in relazione alle piante del genere botanico *Ulmus* spp., a dimora nel foglio 38 particelle 61 (p), 62(p), 63(p), 77(p) e 79 (p) in agro del comune di Montegiorgio (FM), accertate non infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e a dimora nell'area cuscinetto per l'organismo nocivo.

Per quanto esposto sopra si propone, in concordanza con l'esito dell'istruttoria, di procedere all'adozione del provvedimento finale di conferma della possibilità di spostamento di legname "specificato" in relazione alla comunicazione del sig. De Minicis Paolo di Montegiorgio (FM).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
(Nessun allegato)

